



COMUNE DI SALA BAGANZA
Provincia di Parma

Deliberazione

CONSIGLIO COMUNALE

n. 16 del 22/07/2020

COPIA

OGGETTO

TASSA SUI RIFIUTI-TARI. APPROVAZIONE TARIFFE 2020.

L'anno DUEMILAVENTI il giorno VENTIDUE del mese di LUGLIO alle ore 18:00, in modalità virtuale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge vigente, si è riunito in sessione ordinaria in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale.


Sono intervenuti i signori:

Consigliere	Pres	Ass.	Consigliere	Pres	Ass.
SPINA ALDO	x		FRACASSI NATASHA	x	
ALFIERI GIULIA	x		GRANDI SIMONE	x	
PETA SALVATORE	x		MARI SANDRA	x	
CAMPANA ANNA		x	AZZOLINI TIZIANA	x	
VIGNALI NORBERTO	x		MANNIELLO MARCO		x
MARIANI PIETRO	x		BIMBI PATRIZIO	x	
TEDESCHI ANNA		x			

Presenti n. 130 Assenti n. 3

Nomina scrutatori i Consiglieri:

Partecipa all'adunanza il Dott.ssa Renata Greco in qualità di Segretario Comunale. Essendo legale il numero degli intervenuti, Spina Aldo nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.



COMUNE DI SALA BAGANZA

Provincia di Parma

Deliberazione

CONSIGLIO COMUNALE

n. 16 del 22/07/2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 56 del 19/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 189 del 27/12/2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2020-2022;

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Sala Baganza è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Richiamate le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria e la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;



COMUNE DI SALA BAGANZA

Provincia di Parma

Deliberazione CONSIGLIO COMUNALE n. 16 del 22/07/2020

al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2019, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;

Richiamato inoltre il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.15 del 22/03/2017, e in particolare le disposizioni in esso previste relative alle riduzioni/agevolazioni previste dalla legge o introdotte dal Comune;

Tenuto conto che le minori entrate derivanti dalle riduzioni/agevolazioni disciplinate della deliberazione ARERA 158/2020 saranno inserite nel piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2020, secondo le modalità stabilite dal Metodo tariffario (MTR) introdotto dall'ARERA e concorreranno quindi a determinare il conguaglio di cui all'art. 107, comma 5, ultimo periodo, del Decreto Legge 17/03/2020, n. 18;

Vista la nota del 9 giugno 2020 di ATERSIR ed ANCI E.R. contenente fondamentali indicazioni operative per i Comuni utili per cercare di dare attuazione a quanto stabilito dalla citata delibera di ARERA n 158/2020, e per dare una linea guida chiara in un contesto normativo estremamente confuso nel quale non è tuttora ben chiaro quali siano le rispettive competenze;

Preso atto che per quanto richiamato in premessa e nei limiti di quanto stabilito da ARERA con delibera n 158/2020 e di quanto stabilito dalla normativa vigente, si propone di deliberare le seguenti riduzioni:

Utenze non domestiche

1. Attività sottoposte a sospensione e già riaperte elencate alla Tabella 1a di ARERA riduzione del 70% della tariffa variabile dovuta;

2. Attività sottoposte a sospensione e non ancora riaperte (alla data della delibera ARERA del 05/05/2020) elencate alla Tabella 1b di ARERA riduzione del 70% della tariffa variabile;

3. Attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente, elencate alla Tabella 2 di ARERA, riduzione del 70% della tariffa variabile, soggetta a successiva verifica con l'ente territorialmente competente per l'Emilia Romagna ATERSIR, a seguito di verifica con il Gestore delle varie categorie di utenze per codice Ateco;

Limitatamente alle categorie 20 e 21 ex D.P.R. 158/99 si stabilisce il diritto alla riduzione verrà riconosciuto a seguito di presentazione di apposita autocertificazione dalla quale risulti l'effettiva sospensione dell'attività;

4. Attività risultanti aperte elencate alla Tabella 3 di ARERA riduzione del 70% della tariffa variabile a seguito di presentazione di apposita autocertificazione dalla quale risulti l'effettiva sospensione dell'attività;

Utenze domestiche

L'applicazione del bonus sociale, di cui all'articolo 3 e 4 della delibera ARERA 158/2020, a tutte le utenze disagiate che già sono in possesso delle condizioni e dei requisiti richiesti per il riconoscimento del bonus sociale per le utenze luce, acqua e gas, con una riduzione del 50% della tariffa variabile intesa come quota una tantum ed in ogni caso nei limiti della quota variabile dovuta, come prescritto dall'art 3 comma 3, soggetta a successiva verifica con l'ente territorialmente competente per l'Emilia Romagna ATERSIR;

Richiamati sinteticamente a puro titolo di esempio i requisiti stabiliti dalla normativa vigente per poter richiedere il bonus sociale per le utenze domestiche:

- ISEE inferiore ad euro 8.265,00;



COMUNE DI SALA BAGANZA

Provincia di Parma

Deliberazione **CONSIGLIO COMUNALE** n. 16 del 22/07/2020

- famiglie con almeno 4 figli a carico e ISEE non superiore a 20.000 euro;
- nucleo titolare di reddito o pensione di cittadinanza;
- nei casi di grave malattia, per cui la vita del soggetto dipende dall'uso di apparecchiature mediche alimentate con l'energia elettrica;

Preso atto che in ogni caso le riduzioni deliberate con il presente atto e riferite alla quota variabile della tariffa, su base annua anche a livello cumulativo non possono eccedere la quota variabile della tariffa dovuta;

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera é determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 50 per cento;

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2020:

- prima rata: 30/09/2020
- seconda rata: 02/12/2020

con possibilità di versamento in un' unica soluzione entro il 02/12/2020.

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;*
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale*



COMUNE DI SALA BAGANZA

Provincia di Parma

Deliberazione **CONSIGLIO COMUNALE** **n. 16 del 22/07/2020**

comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale congruaggio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dei Servizi finanziari e il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario;

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti n. 8 favorevoli; n. 2 contrari (Azzolini-Mari); n. 0 astenuti; espressi per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA



COMUNE DI SALA BAGANZA

Provincia di Parma

Deliberazione CONSIGLIO COMUNALE n. 16 del 22/07/2020

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare per l'anno 2020 le tariffe, agevolazioni e parametri tariffa puntuale, della tassa sui rifiuti (TARI) approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 14/03/2019, riportate all'allegato "A" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 sarà determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;
- 4) di dare atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2019, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;
- 5) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Parma, nella misura del 5%;

- 6) di approvare le seguenti riduzioni:

Utenze non domestiche

1. Attività sottoposte a sospensione e già riaperte elencate alla Tabella 1a di ARERA riduzione del 70% della tariffa variabile dovuta;
2. Attività sottoposte a sospensione e non ancora riaperte (alla data della delibera ARERA del 05/05/2020) elencate alla Tabella 1b di ARERA riduzione del 70% della tariffa variabile;
3. Attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente, elencate alla Tabella 2 di ARERA, riduzione del 70% della tariffa variabile, soggetta a successiva verifica con l'ente territorialmente competente per l'Emilia Romagna ATERSIR, a seguito di verifica con il Gestore delle varie categorie di utenze per codice Ateco; Limitatamente alle categorie 20 e 21 ex D.P.R. 158/99 si stabilisce il diritto alla riduzione verrà riconosciuto a seguito di presentazione di apposita autocertificazione dalla quale risulti l'effettiva sospensione dell'attività;
4. Attività risultanti aperte elencate alla Tabella 3 di ARERA riduzione del 70% della tariffa variabile a seguito di presentazione di apposita autocertificazione dalla quale risulti l'effettiva sospensione dell'attività;

Utenze domestiche

L'applicazione del bonus sociale, di cui all'articolo 3 e 4 della delibera ARERA 158/2020, a tutte le utenze disagiate che già sono in possesso delle condizioni e dei requisiti richiesti per il riconoscimento del bonus sociale per le utenze luce, acqua e gas, con una riduzione del 50% della tariffa variabile intesa come quota una tantum ed in ogni caso nei limiti della quota



COMUNE DI SALA BAGANZA
Provincia di Parma

Deliberazione **CONSIGLIO COMUNALE** **n. 16 del 22/07/2020**
variabile dovuta, come prescritto dall'art 3 comma 3, soggetta a successiva verifica con l'ente
territorialmente competente per l'Emilia Romagna ATERSIR;

7) di dare atto altresì che le minori entrate conseguenti alle riduzioni/agevolazioni *dalla deliberazione ARERA 158/2020* saranno inserite nel piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2020, secondo le modalità stabilite dal Metodo tariffario (MTR) introdotto dall'ARERA e concorreranno quindi a determinare il congruo di cui all'art. 107, comma 5, ultimo periodo, del Decreto Legge 17/03/2020, n. 18;

8) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2020:

- prima rata: 30/09/2020
- seconda rata: 02/12/2020

con possibilità di versamento in un' unica soluzione entro il 02/12/2020.

9) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

di dichiarare, a seguito di votazione separata avente il seguente esito: voti n. 8 favorevoli; n. 2 contrari (Azzolini-Mari); n. 0 astenuti; espressi per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto:

Presidente del Consiglio
Spina Aldo

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Renata Greco

Listino tariffa rifiuti per utenze domestiche				
Anno 2019				
Numero componenti	Ka	Kb	Quota variabile [€/anno]	Quota fissa [€/m ²]
1	0,84	1,00	76,685	0,445
2	0,98	1,80	138,034	0,519
3	1,08	2,10	161,039	0,572
4	1,16	2,40	184,045	0,615
5	1,24	2,90	222,387	0,657
6	1,30	3,40	260,730	0,689

Listino tariffa rifiuti per utenze non domestiche				anno 2019		
		Kc	Kd	Quota fissa	Quota variabile	Totale
				[€/m ²]	[€/m ²]	[€/m ²]
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,460	3,800	0,844	0,536	1,38
2	Cinematografi e teatri	0,300	2,500	0,55	0,353	0,903
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,600	4,900	1,1	0,691	1,791
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,760	6,250	1,394	0,881	2,275
5	Stabilimenti balneari	0,380	3,100	0,697	0,437	1,134
6	Esposizioni, autosaloni	0,510	4,220	0,935	0,595	1,53
7	Alberghi con ristorante	1,640	13,450	3,008	1,897	4,905
8	Alberghi senza ristorante	1,080	8,880	1,981	1,252	3,233
9	Case di cura e riposo, caserme, carceri, collegi, convitti	1,000	8,200	1,834	1,156	2,99
10	Ospedali	1,290	10,550	2,366	1,488	3,854
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,295	10,615	2,375	1,497	3,872
12	Banche e istituti di credito	0,610	5,030	1,119	0,709	1,828
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,150	9,466	2,109	1,335	3,444
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,550	12,676	2,843	1,788	4,631
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, commercio all'ingrosso	0,830	6,810	1,522	0,96	2,482
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,780	14,580	3,265	2,056	5,321
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,285	10,535	2,357	1,486	3,843
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,030	8,480	1,889	1,196	3,085
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,410	11,550	2,586	1,629	4,215
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,920	7,530	1,687	1,062	2,749
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,090	8,910	1,999	1,256	3,255
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,570	45,670	10,216	6,44	16,656
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,850	39,780	8,895	5,61	14,505
24	Bar, caffè, pasticceria	3,960	32,440	7,263	4,575	11,838
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,760	22,670	5,062	3,197	8,259
26	Plurilicenze alimentari e/o miste, spacci aziendali	2,610	21,400	4,787	3,018	7,805
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,170	58,760	13,15	8,286	21,436
28	Ipermercati di generi misti	2,740	22,450	5,025	3,166	8,191
29	Banchi di mercato generi alimentari	5,210	42,740	9,556	6,027	15,583
30	Discoteche, night club, sala giochi	1,910	15,680	3,503	2,211	5,714

PARAMETRI TARIFFA PUNTUALE 2019

1) Riduzione su quota variabile per utenze domestiche e non domestiche

-29%

2) Listino prezzi svuotamento contenitori (€/svuotamento/tipo contenitore)

Litri 40	€. 1,40
Litri 120	€. 4,20
Litri 240	€. 8,20
Litri 360	€. 12,20
Litri 660	€. 16,20
Litri 1000	€. 24,50
Benna 5000 Litri	€. 141,10
Minicassoni 7000 Litri	€. 197,50
Cassone lift car 22000 Litri	€. 620,80
Container 23000 Litri	€. 649,10

3) Svuotamenti minimi addebitati

UTENZE NON DOMESTICHE

bidoni carrellati e contenitori 40/120/240/360/660/1000 lt. e oltre

12

UTENZE DOMESTICHE

Comp. Fam.	1	2	3	4	5	6
Litri 40	12	18	24	30	36	36
Litri 120	4	6	8	10	12	12

4) Agevolazioni art.20 Regolamento:

- Famiglie con soggetti che utilizzano presidi medico sanitari non addebito svuotamenti eccedenti i minimi
- Famiglie con bambini di età inferiore a 30 mesi non addebito svuotamenti eccedenti i minimi

5) Rimborso spese forfettario mancata restituzione contenitore (€/tipo contenitore)


Litri 40	€. 20,00
Litri 120	€. 40,00
Litri 240	€. 60,00
Litri 360	€. 90,00
Litri 660	€. 130,00
Litri 1000	€. 200,00
Oltre Litri 1000	€. 350,00

PUNTEGGI 2019 AGEVOLAZIONI CONFERIMENTI AL CENTRO DI RACCOLTA

CATEGORIA 1 - materiali CONFERIBILI SIA DA UTENZE NON DOMESTICHE CHE DOMESTICHE		Ricavi da valorizzazione materiali (euro/kg)	valore di 1 punto in € euro	Punti da assegnare per ogni Kg
IMBALLAGGI IN CARTONE	kg	€ 0,085	0,15	0,4333
IMBALLAGGI IN LEGNO	kg	€ 0,006	0,15	0,0400
IMBALLAGGI IN PLASTICA (escluso polistirolo)	kg	€ 0,060	0,15	0,4000
FERRO	kg	€ 0,033	0,15	0,3533
IMBALLAGGI IN VETRO	kg	€ 0,033	0,15	0,2200
CATEGORIA 2 - materiali CONFERIBILI SOLO DA UTENZE DOMESTICHE		sconto ambientale (euro/kg) o (euro/numero)	valore di 1 punto in € euro	Punti da assegnare per ogni Kg o numero di pezzi
RIFIUTI INGOMBRANTI grandi dimensioni	numero	0,15 €	0,15	1,0000
ACCUMULATORI ESAURITI	numero	0,09 €	0,15	0,6000
PAEE grandi dimensioni - bianchi R1 e R2	numero	0,15 €	0,15	1,0000
PAEE piccole dimensioni R3, R4, R5	numero	0,09 €	0,15	0,6000
OLIO MINERALE	kg	0,15 €	0,15	1,0000
OLIO VEGETALE	kg	0,15 €	0,15	1,0000
RIFIUTI URBANI PERICOLOSI (VERNICI, CONTENITORI VUOTI, SPORCHI, BOMBOLETTE SPRAY ecc.)	kg	0,15 €	0,15	1,0000

DESCRIZIONE PRINCIPALI REGOLE APPLICATIVE

- 1) per una più semplice e comprensibile determinazione degli sconti erogati alle utenze viene definito il seguente punteggio (1 punto vale 0,15 €) - (con punteggio minimo da raggiungere di almeno 10 punti che equivalgono a 1,5 €)
- 2) si stabilisce che, per ottimizzare la gestione della scontistica nel ruolo ovvero sulla fattura, il punteggio minimo da raggiungere sia pari a 10 punti /anno, che equivalgono ad 1,5 €/anno di riduzione del corrispettivo dovuto al gestore/comune;
- 3) Nel regolamento di applicazione della Tari si stabilisce il limite massimo di abbattimenti della quota variabile per effetto di questa scontistica



COMUNE DI SALA BAGANZA

Provincia di Parma

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

Proposta di delibera di Consiglio avente per oggetto:

TASSA SUI RIFIUTI-TARI. APPROVAZIONE TARIFFE 2020.

Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le procedure preliminari di legge e dei regolamenti.

Il 21/07/2020

Il Responsabile del
SETTORE
AMMINISTRATIVO



COMUNE DI SALA BAGANZA

Provincia di Parma

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO AVENTE PER OGGETTO:


TASSA SUI RIFIUTI-TARI. APPROVAZIONE TARIFFE 2020.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari **esprime parere favorevole.**

li, 21/07/2020

AREA SERVIZI ISTITUZIONALI
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



COMUNE DI SALA BAGANZA

Provincia di Parma

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 16

DEL 22/07/2020

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI-TARI. APPROVAZIONE TARIFFE 2020.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto

visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata nell'Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 31/08/2020 al 15/09/2020 col numero 618/2020;
- diverrà esecutiva il #DATA_ESECUTIVITA# decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3 TUEL)

li 01/09/2020

Per il Segretario Generale

L'impiegato delegato

Calogero Caruso